

OMELIE DI TIRO LAGO
Provincia di Oristano
06 APR 2012
Prot. N. 7319/2012/A.1
Cat. 150.2 fasc. 1



Prefettura di Oristano
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1

Prot. n. 7319/2012/A.1

6 aprile 2012

All.: tre

- Comuni di

ABBASANTA
GHILARZA
SORRADILE
SEDILLO
BIDONI'
TADASUNI
SODDI'

- Questura
- Comando Compagnia Carabinieri
- C.A.I.P.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Corpo Forestale e V.A.

ORISTANO
GHILARZA
ABBASANTA
ORISTANO
ORISTANO

e, p.c.:

- Giunta Regionale Sarda
- Nucleo Informazioni Provinciale
(ex Nucleo stralcio Presidio Militare)
Via del Porto c/o Cantiere Comunale

CAGLIARI
ORISTANO

OGGETTO: **POLIGONO DI TIRO LAGO OMODEO – Ordinanza n. 4 BIS/2012 per lo svolgimento di esercitazioni a fuoco.**

Nel trasmettere l'ordinanza in oggetto indicata, si invitano le Amministrazioni Comunali in indirizzo a voler curare l'affissione dell'ordinanza stessa, unitamente al relativo manifesto, per tutto il periodo dell'esercitazione.

Il C.A.I.P. di Abbasanta vorrà informare tutti i destinatari della presente lettera della eventuale mancata effettuazione delle attività (tutte o parte), indicate nell'ordinanza medesima (informazione quanto possibile tempestiva).

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il Viceprefetto Vicario
(Dessi)

gc/



Il Prefetto della Provincia di Oristano

Prot. n. 7319/2012/A.1

Ordinanza n. 4 BIS/2012

VISTA l'ordinanza n. 4/2012 in data 1 marzo 2012 emessa su richiesta n. 301.5/940 in data 20 febbraio 2012, con la quale il Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta chiedeva di svolgere esercitazioni di tiro con armi portatili individuali a tiro teso nel poligono "Lago Omodeo";

CONSIDERATA la richiesta del Direttore del C.A.I.P. di Abbasanta n. 301.5/2043 del 06/040/2012 con la quale chiede la revoca delle esercitazioni per giorno 13 aprile 2012 a causa di una manifestazione velica organizzata dal Comune di Serradile nelle acque del Lago Omodeo, si determina che le esercitazioni nel mese di Aprile 2012 avverranno nei giorni: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 e 30 aprile 2012, per le quali vengono precisati estensione e durata del servizio di sicurezza da attuarsi al riguardo;

PRESO ATTO che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, come per il passato, ai sensi della Legge 24.12.1976, n. 898;

RITENUTO che le urgenti esigenze addestrative dell'anzidetto C.A.I.P. rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;

RAVVISATO, infine, di dover fissare la modalità di utilizzo di detta area atteso che tali esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;

VISTO l'art. 2 del R.D. 18.6.1931, n. 773;

ORDINA

- a) lo sgombero di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 dei giorni sopraindicati, dell'area delimitata come segue:
 - a Nord: SU MURDEGU - MONTE PAZA
 - a Est: MONTE PAZA - 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque)
 - a Sud: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque) - FUNTANA OLECCA
 - a Ovest: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU

(Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SERRADILE - SEDILO - BIDONI' - TADASUNI - SODDI')



Il Prefetto della Provincia di Oristano

- 2 -

- b) Divieto di accesso (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le esercitazioni "a fuoco") delimitata da bandieroni rossi ecc. – indicati nella predetta carta topografica).
- c) L'occupazione, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone: Su Murdegu – Funtana Olecca – Sa Manenzia – ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..

Funzionari e Operatori della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.


Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti – da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza – sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.-

Oristano, li 6 aprile 2012

IL PREFETTO
(Russo)

Prot. 7319/2012/A.1
Ordinanza n. 4 BIS/2012
del 06/04/2012

POLIGONO "COMPRESORIO DEL LAGO OMODEO"





IL PREFETTO della PROVINCIA DI ORISTANO

- CONSIDERATA** la necessità prospettata dal C.A.I.P. di Abbasanta, di svolgere esercitazioni di tiro con ARMI INDIVIDUALI E DI REPARTO "B" e "M", nei giorni: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20
23 - 24 - 26 - 27 e 30 APRILE 2012
nella zona denominata POLIGONO DI LAGO OMODEO;
- VISTA** la segnalazione con la quale il direttore di esercitazione-tiro precisa estensione e durata del Servizio di Sicurezza da attuarsi al riguardo;
- VISTO** che il Ministero della Difesa ha rappresentato l'impossibilità di disporre in proposito, come per il passato, ai sensi della legge 24.12.1976, n. 898;
- RITENUTO** che le urgenti esigenze addestrative dell'anzidetto C.A.I.P. rendono indispensabili le esercitazioni di cui sopra;
- CONSIDERATO** che l'area prescelta è da ritenere la più idonea allo scopo, sia per la sua particolare conformazione che per la vicinanza al C.A.I.P. stesso;
- CONSIDERATO** altresì, che dette esercitazioni comportano, per propria natura, pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali;
- VISTO** l'art. 2 del R.D. 18.06.1931, n. 773;

ORDINA

- a) Lo SGOMBERO di persone (non interessate all'esercitazione) ed animali, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 dei giorni sopraindicati, dell'area delimitata come segue:
- a Nord : SU MURDEGU - MONTE PAZA
- a Est : MONTE PAZA - 32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE)
- a Sud : 32TMK91624142 QUOTA 102 (PARTE COPERTA DALLE ACQUE) - FUNTANA OLECCA
- a Ovest: FUNTANA OLECCA - SU MURDEGU
(Le aree indicate sono riportate sulla carta topografica allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza, da affiggere all'Albo dei Comuni di ABBASANTA - GHILARZA - SORRADILE - SEDILO - TADASUNI - BIDONI - SODDI).
- b) DIVIETO D'ACCESSO (a quanti non autorizzati dal direttore di esercitazione-tiro) all'area sgomberata (durante le attività "a fuoco" saranno esposti i segnali - bandieroni rossi ecc. - indicati nella predetta carta topografica).
- c) L'OCCUPAZIONE, da parte del Reparto che svolge l'attività "a fuoco" delle postazioni per vedette (Vds. citata carta topografica) incaricate di far rispettare il divieto d'accesso all'area sgomberata delle zone SU MURDEGU - FUNTANA OLECCA - SA MANENZIA ove verranno esposti i bandieroni rossi di segnalazione.

I contravventori a quanto sopra disposto o a quanto ingiunto dalle vedette, saranno:

- ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza di loro inosservanze;
- puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P.

Ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Nelle "avvertenze" contenute nei manifesti - da affiggere agli Albi dei Comuni interessati unitamente all'ordinanza - sono indicate le disposizioni legislative inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere, nonché le modalità ed i termini per la richiesta degli indennizzi.

IL PREFETTO

AVVERTENZE

- 1) Il presente risultato riproduce l'ordinanza n. 4 BIS/2012 emanata in data 06/04/2012 dal Prefetto di Oristano.
- 2) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rinnovare/raccogliere proiettili - cartucce - ordigni esplosivi (e/o relativi rottami):
Chiamate durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinviate sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rinnovarli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesplosivo può scoppiare anche se leggermente toccato.
Del rinnovamento dovrà essere data immediata comunicazione al Comando dell'Ente Reparto che svolge i tiro esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta rinnovare dei proiettili - cartucce - ordigni (e/o relativi rottami) si riferisce agli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1966;
ARTICOLO 1. - È vietata a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre appartenenti a ciò subite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, rinnovare o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
ARTICOLO 2. - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti e indebita appropriazione, o da furto dei caselli da forte esplosione, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
ARTICOLO 3. - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incaricatori o i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle penne statutarie dei codici penali, militari e comuni, per gli acconti di cose disciolte a vari militari, i furti, le appropriazioni indebita, le ricettazioni di cose dello Stato o l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.
- 3) Modalità/termine per la richiesta di indennizzi conseguenti a "sgomberi" - occupazioni - danni.
Le persone che per ragioni di sicurezza non potranno recarsi al lavoro o non potranno condurre al pericolo il proprio mestiere, riceveranno un indennizzo nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti. Gli eventuali danni, che potranno essere arretrati alla proprietà privata, saranno indennizzati dopo gli accertamenti fatti da apposita commissione. La domanda di risarcimento per "danni" e la documentazione relativa agli indennizzi per "sgomberi" (gli indennizzi per "sgomberi" non competono nei casi in cui l'accesso, il transito, il pericolo, hanno stati interrotti in immobili costituenti beni demaniali/affidamentali dello STATO), compilato per iscritto (*), dovranno essere presentate entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni/tiri (di cui all'ORDINANZA n/a quale la presente AVVERTENZA è allegata) al Comune nella cui giurisdizione si è verificato l'evento per l'incontro (o la consegna) alla competente COMMISSIONE LIQUIDAZIONE DANNI.
NOTA (*) Specificare: nome, cognome, data e luogo di nascita, Comune di residenza del proprietario ed affittuario ed, eventualmente, del colono, località (citando il numero del lotto della certa cedola in cui è ubicato), data, causa e natura del danno, somma richiesta a titolo di risarcimento.